

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6230 Anno 2016

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 31/03/2016

S E N T E N Z A

sul ricorso 10356/2014 proposto da:

e

, elettivamente ora domiciliati in
ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio
dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentati e difesi
dall'avvocato SALVATORE STARA, giusta procura speciale
in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

quale mandataria di

SPA, a sua volta cessionaria del credito per cui si
agisce in via esecutiva, in persona del dott.



2016
155

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
, presso lo studio dell'avvocato MARIA
LUISA CASOTTI CANTATORE, rappresentata e difesa dagli
avvocati PIERGIORGIO FRAU, LUIGI FRAU, MARCO FRAU, in
virtù di procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonché contro

- **intimate** -

avverso la sentenza n. 674/2013 della CORTE DI APPELLO
DI CAGLIARI, emessa il 28/06/2013, depositata il
06/11/2013, R.G.N. 439/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/1/2016 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato SALVATORE STARA;

udito l'Avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE per
delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

§ 1. - Con atto del 7.12.2000 proposte
opposizione di terzo, ex art. 619 cod. proc. civ., avverso la



procedura esecutiva immobiliare N. 72/1987 R.G.E., pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari ad istanza di B.N.L. nei confronti del proprio consorte, deducendo l'illegittimità della vendita di un immobile sito nel Comune di Monserrato, di mq. 445, con entrostante fabbricato composto da due elevazioni f.t., in catasto riportato al f. 26, part. 1210, vendita tenutasi il 5.10.1995 e finalmente realizzata con decreto di trasferimento del 12.1.1996 in favore di , e ciò in quanto lesiva dei suoi diritti dominicali afferenti alla sua quota parte, pari ad $\frac{1}{4}$ indiviso dell'immobile medesimo, in comunione legale (per la complessiva metà) con il marito.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 14.11/6.12.2002, respinse l'opposizione, in quanto in parte inammissibile ai sensi dell'art. 620 cod. proc. civ., ed in parte infondata, ai sensi dell'art. 2921 cod. civ..

La Corte d'appello di Cagliari, adita dalla e dinanzi alla quale il era intervenuto aderendo alle doglianze della propria moglie, rigettò l'appello con sentenza del 6.11.2013, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di lite sia in favore della (creditori costituiti, contumace essendo rimasta la e compensandole tra la e l'esecutato.

propongono oggi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso l'Italfondario spa, nella qualità di mandataria di sua volta cessionaria delle ragioni di credito per cui si procede.

Con ordinanza interlocutoria n. 22647 del 5 novembre 2015 rigettata un'istanza di ricusazione del relatore e di diversi consiglieri, anche non componenti del Collegio giudicante della precedente udienza 20.10.15, per la successiva pubblica udienza del 21.1.16, i ricorrenti, anticipatala a mezzo fax il 16 gennaio, spediscono per posta ulteriore memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.



Motivi della decisione

significativamente, proprio prima della vendita – solo nei confronti di debitore e creditori perché presumibili uniche controparti prima della vendita, allora, il contraddittorio è stato *ab origine* integro.

§ 6. – Prima dell'analitica disamina del merito dei motivi di ricorso, rileva il Collegio che la fattispecie si incentra sulla pretesa illegittimità del pignoramento in quanto riferito ad un bene almeno in parte ricadente nella comunione legale tra i coniugi Piludu-Spanu.

§ 6.1. In ordine a tale fattispecie la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575) ha già concluso per la necessità e la contemporanea legittimità, in un contesto in cui è costante la qualificazione di quella comunione come comunione senza quote o a mani riunite, dell'aggressione esecutiva di ognuno dei beni di essa facente parte, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene.

Ed è pure stato specificato che il coniuge non debitore, che la precedente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, senza affrontare però *ex professo* il problema, abilitava a proporre le opposizioni agli atti esecutivi o perfino di terzo, potrà certo esperirle: ma, quanto all'opposizione di terzo, non potrà con essa pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui - fino allo scioglimento della comunione, anche solo limitatamente a quel bene e dovuto alla conclusione del procedimento espropriativo che lo aveva ad oggetto - non è titolare, ma, ad esempio, fare valere la proprietà esclusiva del bene staggito, per sua estraneità alla comunione; oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la non sussidiarietà del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest'ultimo; oppure ancora, con opposizione agli atti esecutivi, fare valere le nullità di quelli, fra questi, che comportino la violazione o la limitazione del



suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest'ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione.

§ 6.2. Da tale principio questa Corte ha già ricavato la conclusione dell'impraticabilità di una opposizione di terzo all'esecuzione per pretendere di escludere dall'espropriazione una quota del bene (Cass. 29 maggio 2015, n. 11175); e tale principio può allora oggi, da un lato, integrarsi con la puntualizzazione dell'insussistenza di un interesse del coniuge debitore a dedurre l'appartenenza del bene alla comunione legale, poiché di regola non ha l'esecutato a dolersi dell'appartenenza del bene staggito ad altri od anche solo in parte ad altri, nonché, dall'altro lato, ulteriormente specificarsi con il rilievo della non legittimazione del coniuge non debitore a rivendicare alcunché, se non sotto forma della metà (lorda, non potendo farglisi carico anche delle spese di una liquidazione che già ha luogo contro la sua volontà) del solo controvalore del bene all'atto della distribuzione e quindi come oggetto di un'autentica controversia distributiva (ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ.), ma senza mai il potere di paralizzare o inficiare gli atti di disposizione del bene compiuti durante il processo di espropriazione.

§ 6.3. Né può, in particolare, convenirsi con quell'accorta dottrina che ha ritenuto regolabile la fattispecie ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ.: a tanto osta la premessa, di continuo ribadita nella giurisprudenza di questa Corte (oltre le pronunce già sommariamente richiamate da Cass. 6575/13, v. pure: Cass. 18 settembre 2014, n. 19689; Cass. 16 luglio 2014, n. 16273; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3931; Cass. 26 luglio 2013, n. 18123; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2202), della configurazione della comunione legale come "senza quote" e, quindi, l'impossibilità di ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene da aggredire esecutivamente.

Tale singolare situazione preclude pure, come già rilevato nella citata Cass. n. 6575/13, la stessa configurabilità di una quota e, quindi, l'applicabilità del meccanismo processuale degli



artt. 599 a 601 cod. proc. civ., attesa la singolare peculiarità del tipo di contitolarità, in capo a ciascun coniuge, sul bene staggito.

E deve confermarsi che la soluzione prescelta da Cass. 6575/13 continua ad apparire, finché almeno non riterrà di intervenire il legislatore, la meno incoerente con il sistema, tutelando – mediante la notificazione al coniuge non debitore del pignoramento (ma non potendosi escludere l'efficacia di un qualsiasi atto ad esso equipollente), poiché anche lui, pur non essendovi formalmente assoggettato, risente direttamente degli effetti dell'espropriazione in concreto posta in essere, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato (per debito suo personale o proprio) – almeno il suo diritto a non vedere uscire dalla comunione legale (effetto inevitabile della vendita, a sua volta ineliminabile nell'attuale regime dell'art. 600 cod. proc. civ. per l'impossibilità di vendere una quota che non esiste, così oltretutto inserendovi un estraneo al rapporto di *coniugio*) un bene, senza percepire quanto meno il controvalore lordo di esso (salve le regole di attribuzione di cui all'art. 195 cod. civ. e ss.), in adeguato contemperamento della tutela dei creditori del coniuge debitore e della natura peculiare della sua contitolarità di diritti sui beni aggredibili.

§ 6.4. Sulla base di questa premessa ed entro tali limiti, già potrebbe concludersi per l'infondatezza dei motivi di ricorso originari, se complessivamente considerati da quest'angolo visuale; ma ad analoga conclusione si giunge egualmente all'esito di una analitica loro disamina.

§ 7. – A cominciare – infatti – dal primo motivo, del quale la controricorrente invoca l'inammissibilità per non essere stata specificata nell'originario ricorso in opposizione e comunque per essere preclusa al terzo opponente, va rilevato che esso è comunque inammissibile.

È noto il consolidato principio (Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; v. anche Cass. 19 marzo 2007, n. 6361) secondo cui *"Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da*



un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, 'in primis', la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di 'error in procedendo' per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del 'fatto processuale', detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio 'per relationem' agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi".

Orbene, nella specie i ricorrenti, dopo aver individuato il passaggio motivazionale con cui la Corte d'appello di Cagliari negava in radice la stessa prospettabilità di una inesistenza giuridica del pignoramento, per il solo fatto che esso avesse attinto anche la quota del comproprietario non debitore (v. *supra*, par. 1.1), si limitano a riportare testualmente alcune pagine della comparsa conclusionale e della memoria di replica in appello, omettendo del tutto di indicare quando le specifiche domande ed eccezioni (non analiticamente indicate) siano state introdotte nel giudizio. Tuttavia, è fin troppo evidente che non può far fede, a tal fine, il contenuto dei predetti atti, aventi funzione meramente

illustrativa delle domande ed eccezioni ritualmente proposte nel corso del giudizio medesimo.

Sotto diverso ma concorrente profilo, è poi sintomatico che - dall'esame del ricorso - le pretese domande ed eccezioni oggetto di omessa pronuncia, così come identificate dai ricorrenti, in alcun modo siano ricollegabili ai motivi d'appello spiegati dalla con l'atto del 7.7.03, non essendovi traccia del contenuto di questi ultimi nel ricorso medesimo; è così di intuitiva evidenza che, dovendo essere dotati i motivi d'appello del carattere di specificità, secondo il disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. (quand'anche nel testo applicabile *ratione temporis*), la loro mancata indicazione nel ricorso per cassazione, in uno con la generica indicazione delle domande ed eccezioni che la Corte d'appello avrebbe pretermesso, non può che comportare la necessità di accedere agli atti processuali al fine di individuare compiutamente i profili identificativi dei primi e valutare quindi la ritualità di queste ultime: ciò che però non è consentito alla Corte, come s'è detto, ove il ricorso non risponda ai requisiti di autosufficienza, come quello degli odierni ricorrenti, almeno riguardo al motivo in esame.

§ 8. - I motivi secondo, terzo e quinto possono essere esaminati congiuntamente, in quanto evidentemente connessi.

§ 8.1. Essi attengono, sotto plurimi ma convergenti profili, al preteso mancato rilievo, da parte della Corte isolana, dei vizi dell'atto di pignoramento in ordine all'erronea identificazione del bene e alla consistenza aggredita, e ancora dei vizi del procedimento in ordine alla partecipazione del comproprietario non debitore e alla divisibilità del cespite, e nella conseguente nullità/inesistenza del pignoramento, sicché il trasferimento a dovrebbe dirsi non già meramente inopponibile *in parte qua*, ma radicalmente nullo e improduttivo di effetti.

§ 8.2. La controricorrente sostiene la preclusione, per la terza opponente, di contestazioni circa vizi della procedura e comunque riproduce, in controricorso, il provvedimento conclusivo con cui il giudice dell'esecuzione ha attribuito anche alla Spano la



responsabilità del suo coniuge verso i propri debitori la partecipazione prioritaria alla distribuzione del ricavato della vendita del bene.

§ 12. – In conclusione, il primo, sesto e settimo motivo sono inammissibili; il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono infondati e vanno quindi respinti.

Nel suo complesso considerata la fattispecie, può invero concludersi che bene è stata applicata ad essa il seguente principio di diritto: **per il debito di uno dei coniugi correttamente è sottoposto a pignoramento per l'intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l'altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino all'aggiudicazione ed al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell'opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l'intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all'atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola.**

§ 13. – All'infondatezza del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l'evidente identità di posizione processuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), deve darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M.



La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, nella qualità in atti ed in pers. del leg. rappr.nnte p.t., liquidate in € 7.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge;

- ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 21 gennaio 2016.